

A V V O C A T O

Gianfranco Nunziata

Via Irno n. 11 - Salerno
Tel/Fax 089790556 - 3287451985

TRIBUNALE DI POTENZA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ART. 414 E SS. C.P.C.

- ◆ -

Per il **PROF. DAVIDE DRAGONETTI** [c.f.: DRGDVD87L28G942M], elettivamente domiciliato in Salerno alla Via Irno n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Gianfranco NUNZIATA [c.f.: NNZGFR77A27H703L - pec: avv.gianfranconunziata@pec.ordineforense.salerno.it], dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto, rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO [C.F.: 80185250588 - pec: potenza@mailcert.avvocaturastato.it e ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it], in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Largo Trastevere n. 76/A, rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Potenza al Corso XVIII Agosto 1860 n. 48;

2. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA [C.F.: 96013630767 - pec: drba@postacert.istruzione.it e ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it], in persona del Dirigente p.t., con sede in Potenza in Piazza delle Regioni, rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Potenza al Corso XVIII Agosto 1860 n. 48.

RESISTENTI

INDICE:

ALLEGAZIONI IN FATTO:.....	2
ELEMENTI DI DIRITTO:	3
CONCLUSIONI:.....	13
MEZZI ISTRUTTORI:.....	14



PER IL RICONOSCIMENTO

dell'illegittimità dei provvedimenti: di risoluzione del rapporto di lavoro nonché del provvedimento n. 7238 del 19.07.22 emesso dal ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. Giorgi" con il quale veniva decretato la risoluzione del contratto a T.I. prot. n. 3880 del 02.09.2019 e del provvedimento n. 322 del 19.07.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza [cfr. *all.ti 7 e 8*].

NONCHÉ

di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti, comunque lesivi della posizione soggettiva del ricorrente.

NONCHÉ PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti, all'adozione delle più idonee misure volte a garantire l'effettiva tutela della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, mediante il ripristino dello stato di fatto e di diritto preesistente all'adozione dei provvedimenti impugnati e così, in particolare, mediante il ripristino (reintegra) del rapporto di lavoro.

FATTO

1. Il Prof. Davide Dragonetti veniva immesso in ruolo nell'a.s. 2019/2020, quale vincitore del concorso 2016 (D.D. n. 106 del 23 febbraio 2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) per titoli ed esami, per la classe di concorso A015 [cfr. *all.ti 1 e 2*].
2. Ebbene, il ricorrente proponeva ricorso al TAR del Lazio per partecipare al concorso bandito con decreto del Direttore generale n. 106 del 23 febbraio 2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, finalizzato al reclutamento del personale docente per la copertura di posti nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per le classi di concorso A015, concluso con sentenza favorevole del TAR del Lazio n. 9279 del 18.06.2019 [cfr. *all. 3*];
3. Veniva proposto ricorso al TAR perché il bando non consentiva la partecipazione al concorso di laureati privi dell'abilitazione all'insegnamento, quindi, il ricorrente assieme a numerosi altri candidati, proponeva ricorso al TAR del Lazio;



4. A seguito di tanto il ricorrente espletava e superava tutte le prove del concorso, per cui, con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, (competente per la Regione Basilicata) veniva inserito, nella graduatoria generale di merito [cfr. all. ti 1 e 4];
5. Parte resistente (il M.I.) proponeva appello avverso la predetta sentenza del TAR;
6. Nelle more del ricorso di primo e secondo grado il Prof. D. Dragonetti veniva immesso in ruolo a pieno titolo - con superamento anno di prova - senza alcuna riserva e con retrodatazione giuridica al 2018 [cfr. all. 5];
7. Successivamente il Consiglio di Stato, sezione sesta, con sentenza n. 5154 del 31.03.2022, pubblicata il 22.06.2022, accoglieva l'appello proposto dall'Amministrazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingeva integralmente il ricorso di primo grado [cfr. all. 6];
8. A seguito della predetta sentenza parte ricorrente veniva licenziato, infatti, veniva emesso: provvedimento n. 7238 del 19.07.22 emesso dal ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. Giorgi" con il quale veniva decretato la risoluzione del contratto a T.I. prot. n. 3880 del 02.09.2019 e provvedimento n. 322 del 19.07.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza [cfr. all. ti 7 e 8];
9. Il ricorrente inviava diffida avverso la risoluzione del rapporto di lavoro, quindi, impugnava tempestivamente il recesso dal rapporto di lavoro offrendo le proprie prestazioni lavorative [cfr. all. 9 e 10].
10. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro il ricorrente percepiva una retribuzione mensile globale pari ad €. 1.137,00 [cfr. all. 11].

- ◆ -

Tanto premesso in fatto, gli impugnati atti sono illegittimi per i seguenti

MOTIVI

- ◆ -

1. SUL CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL RICORRENTE

Nel comparto scuola le assunzioni a tempo indeterminato avvengono a mezzo GAE (graduatorie ad esaurimento) oppure tramite procedure di merito concorsuali (così come



previsto ad esempio dal decreto legge n. 73/2021). Pertanto, è evidente che il ricorrente ha partecipato - superandolo - ad un concorso pubblico bandito con D.D. n. 106 del 23 febbraio 2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca [*cfr. all.ti 1 e 2*].

Quindi, si evidenzia che il rapporto di lavoro delle parti è regolato da un contratto di lavoro indeterminato, il quale, nella presente fattispecie non contiene alcuna clausola risolutiva [*cfr. all. 2*]. Difatti, anche alla pubblica amministrazione che, nell'ambito del rapporto di lavoro contrattualizzato, agisce con i poteri del privato datore di lavoro e, i rapporti sono regolati dalle norme di diritto privato.

Conseguentemente, la risoluzione automatica del rapporto di lavoro, unilateralmente disposta dal dirigente [*cfr. all.ti 7 e 8*], integra un vero e proprio licenziamento individuale adottato in carenza assoluta di motivo oggettivo, fattispecie cui trova applicazione la disciplina dell'articolo 18, commi 7 e 4, della legge n. 300 del 1970, come sostituita dalla legge n. 92 del 2012.

Il contratto di lavoro stipulato a valle di una graduatoria concorsuale annullata in sede amministrativa non è nullo né soggetto ad alcuna forma di caducazione automatica.

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che: va ribadito quanto già affermato da questa Corte [*Cass., sez. lav., 8 aprile 2010, n. 8328*] che ha più volte posto in evidenza che in tema di lavoro pubblico privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l'atto con cui l'amministrazione revoca un incarico (quale la revoca di un'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato) sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per inosservanza dell'ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all'amministrazione datrice di lavoro. Ne consegue che gli atti e procedimenti posti in essere dall'amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, stante la scelta legislativa dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa; scelta che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (sentenze nn. 275 del 2001 e 11 del 2002).



Ne consegue che, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi, ma il potere amministrativo autoritativo si trasforma in potere privato che si esercita mediante atti di natura negoziale [Cass. civ. Sez. lavoro, dell'1.10.2015, n. 19626].

Orbene, la lettura del contratto a tempo indeterminato in atti mostra come l'assunzione del ricorrente sia avvenuta secondo lo schema e le norme classiche del contratto a tempo indeterminato e senza che, al contratto stesso, fosse apposta alcuna clausola astrattamente idonea a consentirne la risoluzione immediata al verificarsi di un determinato evento [Trib. di Roma n. 1234 del 2022].

- ◆ -

2. VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241/90 E S.M.I. - IL RICORRENTE NON È STATO DESTITARIO DI ALCUNA COMUNICAZIONE DI AVVIO DI PROCEDIMENTO

Come in narrativa esposto, nonostante la pendenza del ricorso amministrativo, la controparte ha ritenuto di inserire il ricorrente nella graduatoria di merito del concorso «a pieno titolo». Quindi, essendosi collocato in una buona posizione all'interno della graduatoria di merito del concorso [cfr. all. 1 e 2], il ricorrente è stato subito destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato, sottoscrivendo il contratto di lavoro di cui ai precedenti punti.

L'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie del concorso, l'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente, confermano senza dubbio l'intenzione effettiva dell'amministrazione. Risulta infatti palese l'autonoma determinazione dell'Amministrazione a prescindere, cioè, dal provvedimento giurisdizionale pregresso, di stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato previa verifica – all'esito, appunto, di un periodo di formazione e prova- della convenienza del rapporto e della capacità professionale del ricorrente.

L'istaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, concretizza un **fatto sopravvenuto idoneo** a determinare un **legittimo affidamento** del ricorrente sulla stabilità del rapporto di lavoro e/o la cessazione della materia del contendere [CdS del 24.08.2022 e TAR Firenze del 02.11.22] [cfr. all. 13 e 14].

Quindi, con il licenziamento del ricorrente, la P.A. ha violato tutte le garanzie procedurali di cui alla legge 241 del 1990 e s.m.i. Non è mai stato messo in discussione il punteggio del ricorrente all'interno del concorso né la sua abilitazione all'insegnamento



e soprattutto non è stato mai attivato alcun procedimento ai danni del ricorrente, difatti, manca il nome del responsabile del procedimento.

Non di poco rilievo appare la circostanza per cui, al momento dell'intervenuto licenziamento, il ricorrente non era più presente nelle graduatorie del concorso, essendo nel frattempo transitato nei ruoli della Pubblica Amministrazione.

Come noto, l'oggetto dell'atto amministrativo deve essere esistente al momento dell'emanazione dell'atto viceversa si verificano le conseguenze di cui all'art 21-septies della legge 241 del 1990 la quale sancisce in via generale la nullità del provvedimento che manchi degli elementi essenziali.

È pacifico che tra gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo è comunque annoverabile l'oggetto dell'atto; con l'ulteriore specificazione che per "oggetto" del provvedimento deve intendersi sia il contenuto proprio dell'atto, sia la res ossia la porzione di realtà giuridica o materiale su cui l'atto è destinato ad incidere [Cons. St. sez. V n. 4522/2008; TAR Molise – Campobasso n. 506/2013]. Così inteso, tale elemento deve essere in ogni caso, lecito, possibile, determinato o determinabile, anche in applicazione analogica dell'art. 1346 c.c, norma che, pur dettata in ambito civilistico contrattuale, è sicuramente espressione di un principio generale, il quale postula che sia comunque individuabile con sufficiente certezza l'oggetto del contenuto precettivo dell'atto e, per così dire, il terminale fenomenico su cui esso va ad incidere.

Gli artt. 7 e 8 della legge 241/90, infatti, prescrivono che l'avvio del procedimento debba essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

Vi sono infatti manifeste ed essenziali lacune dell'iter istruttorio, connotato da violazione d'ogni legittima garanzia di difesa, non essendosi instaurato il contraddittorio col soggetto interessato agli effetti finali del procedimento.

Ed ancora, si consideri che in tema di graduatorie scolastiche, la giurisprudenza amministrativa ha più volte «ritenuto (...) che ai sensi dell'art. 7 della legge 241 del 1990 la ragion d'essere della partecipazione del privato al procedimento amministrativo risponde a principi di trasparenza e di giusto procedimento e si configura anche quando i presupposti del provvedimento da adottare richiedano accertamenti tecnici, come pure si estende anche agli atti vincolati, essendo evidente che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la



determinazione amministrativa [C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7458]» [TAR Torino, Sent. 13.10.2011, n. 88]. Pertanto, nella fattispecie in esame, deve ritenersi che l'Amministrazione non potesse procedere al licenziamento del ricorrente, dovendo anzi azionare l'istruttoria prevista dalla Legge n. 241/90.

- ◆ -

3. SI INVOCA L'APPLICAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 2 BIS DEL D.L. 30.06.2005, N. 115 CONVERTITO CON LEGGE 17.08.2005 N.168

Si chiede l'applicazione dell'art. 4 comma 2 bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 convertito con legge 17 agosto 2005, n.168, in relazione all'intervenuto superamento delle prove ed all'inserimento nella graduatoria di merito, sulla base della sentenza del Consiglio di Stato del 19.12.2019 n. 8601 e del 30.06.2020 n. 4167 [cfr. all. 13].

La norma in questione dispone che: *«Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela»*. L'effetto prodotto dalla norma, come chiarito nella sentenza cit., discende infatti dal conseguimento del titolo in quanto tale, a prescindere dal fatto che l'amministrazione lo abbia o no rilasciato con riserva dell'esito del processo nel merito.

La Corte costituzionale, con la sentenza 9 aprile 2009 n. 108 e l'ordinanza 19 maggio 2009 n. 158, aveva dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità di tale disposizione, sulla base di alcune considerazioni che ne chiariscono lo scopo. Ad avviso della Corte, in primo luogo la norma non prevede una sanatoria, dato che non riguarda vizi o irregolarità già verificatisi, ma dispone per il futuro, disciplinando in via generale gli effetti dell'azione amministrativa. In particolare, essa disciplina il caso, che qui rileva, in cui un candidato sia stato ammesso con riserva ad una prova d'esame per effetto di un provvedimento cautelare e l'abbia in concreto superata (come il Prof. D. Dragonetti): in tal caso, la norma stessa interviene rendendo irreversibile l'effetto così creatosi, a prescindere dall'esito nel merito del processo. La sua ragione ispiratrice è allora costituita dalla volontà, espressa dal legislatore, di proteggere l'affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e - in ipotesi - avviato in buona fede la relativa



attività professionale, nonché l'interesse generale alla certezza dei tempi di accertamento dell'idoneità dei candidati e dei relativi rapporti da loro instaurati nello svolgimento dell'attività professionale di cui si tratta. Per tale ragione, la Corte ha escluso che la norma violi da un lato la parità di condizioni dei candidati e dall'altro il diritto di difesa dell'amministrazione, perché l'effetto dell'abilitazione consegue pur sempre ad un nuovo accertamento dell'amministrazione stessa, che può riguardare, in potenza, chiunque dei candidati stessi.



4. ILLEGITTIMITÀ PER INTERVENUTA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SULLA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DEPENNAMENTO PER INESISTENZA DELL'OGGETTO E DEL CONTENUTO - VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241 DEL 1990

La cessazione della materia del contendere presuppone, per quel che qui interessa, la sopravvenienza, nel corso del giudizio ritenuto presupposto, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto.

In tale prospettiva, assume rilievo particolare – in relazione al caso *de quo* – la sopravvenienza, prima della definizione del processo-presupposto, di un nuovo atto dell'amministrazione convenuta, idoneo a soddisfare integralmente la pretesa fatta valere in giudizio, in quanto «*a contenuto definitivamente realizzativo di un risultato non inferiore per la ricorrente a quello ritraibile dal giudicato*». Nel lavoro pubblico privatizzato, sono configurabili in favore dei lavoratori, situazioni soggettive di diritto privato in particolar modo quelle derivanti dal principio di affidamento che presiede gli stessi rapporti di lavoro. Va infatti garantita la tutela dell'affidamento legittimamente riposto dal lavoratore nel comportamento dell'Amministrazione datrice di lavoro e, in particolare, nella definitiva conferma in ruolo da parte di quest'ultima, all'esito del superamento da parte del lavoratore del periodo di formazione e prova.

All'inserimento nelle graduatorie di merito del concorso del ricorrente sono seguiti da parte della PA stessa una serie di provvedimenti che ne hanno riconosciuto a pieno titolo lo status di docente di ruolo.

Si noti bene: tali atti non sono qualificabili come atti meramente vincolati e dovuti, ma come atti – si pensi al decreto di conferma in ruolo, adottato all'esito di valutazioni svolte da apposita commissione giudicatrice – che esprimono inequivocabilmente la



volontà dell'Amministrazione stessa di riconoscere la pretesa del docente e soddisfarla completamente. Il ricorrente infatti è stato assunto con contratto a tempo indeterminato in forza del punteggio maturato negli anni per titoli e servizi svolti.

Il Ministero oggi resistente, senza esservi in alcun modo tenuto per effetto dell'originario provvedimento cautelare – non a caso aveva già inserito a pieno titolo il ricorrente nelle graduatorie *de quo* – ha fatto svolgere al ricorrente l'anno di formazione e prova - superato - finalizzato alla definitiva conferma in ruolo.

D'altronde, è opportuno segnalare che, in fattispecie analoghe alla presente, il Tar del Lazio ha rimarcato (enfasi aggiunta) che *«il Collegio ritiene che, in considerazione della sopravvenuta assunzione in servizio del prof. [omissis] a tempo indeterminato in seguito alla proposizione dell'appello, vada dichiarata la sopravvenuta carenza d'interesse del ministero alla decisione del gravame. Appare dirimente a questo fine l'avvenuta stipula di contratto a tempo indeterminato con il prof. [omissis] da parte dell'ufficio scolastico regionale per la Campania per la classe di concorso a033 con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2015 SENZA CHE RISULTI ESSERE STATA APPOSTA RISERVA ALCUNA ALL'EFFICACIA DEL CONTRATTO, CONDIZIONATA ALL'ESITO DELLA IMPUGNAZIONE. Dal comportamento della parte appellante nel suo insieme emerge in maniera evidente come sia venuto meno l'interesse a una decisione dell'appello nel merito»* [così: Cons. Stato Sez. VI Sent., n. 4853/2016, Cons. Stato Sez. VI Sent., 19.12.2016, n. 5386 e Cons. Stato Sez. VI Sent., 19.12.2016, n. 5387, e Cons. Stato n. 6 del 2016, per cui *«in questo contesto viene in rilievo, da parte dell'Ufficio, un adeguamento spontaneo - e non meramente consequenziale e come tale avente rilevanza provvisoria - alla misura cautelare. Dallo svolgersi della vicenda emerge l'adozione, da parte dell'Amministrazione, di un atto di acquiescenza, dal che consegue la cessazione della materia del contendere sulla controversia essendo come detto sopravvenuta una situazione nuova e diversa da quella esistente al momento della proposizione del ricorso di primo grado tale da rendere certa l'inutilità di una decisione di merito»*].

Invero lo svolgimento dell'anno di prova, istituito disciplinato dagli artt. 438 e seguenti del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (così come integrati dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della Legge 107/2015), non è stato un adempimento imposto dal TAR; le sentenze del TAR, infatti, avevano imposto all'amministrazione solo ed esclusivamente l'inserimento nelle graduatorie e non, ovviamente, l'espletamento delle attività formative e di verifica



finalizzate esclusivamente alla definitiva conferma in ruolo. In particolare, l'art. 440, comma 6, del D.L. vo 16.04.1994 n. 297 prevede testualmente che *«Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue LA CONFERMA IN RUOLO con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. IL PROVVEDIMENTO È DEFINITIVO»*.

Appare, dunque, evidente che la conferma in ruolo può configurarsi come attività della P.A. spontanea (non conseguenziale rispetto al provvedimento cautelare) e soddisfattiva della pretesa sostanziale del ricorrente, con conseguente venir meno della necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia.

In tal senso, si è di recente espresso anche il Giudice ordinario affermando che *«È, inoltre, innegabile che l'assunzione a tempo indeterminato e la definitiva conferma in ruolo (...) non scaturendo dall'ordine dell'autorità giudiziaria, ma da autonome e discrezionali valutazioni dell'amministrazione abbia legittimamente indotto la ricorrente a confidare nel conseguimento definitivo del risultato ottenuto: ovvero un valido, efficace e non condizionato contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il richiamo operato da M.I. alla sussistenza di una clausola risolutiva in calce al contratto di lavoro a tempo indeterminato («il presente contratto deve intendersi condizionato risolutivamente alla conclusione positiva, per il dipendente, del contenzioso attualmente in atto») non inficia le considerazioni sopra riportate dal momento che tale clausola, riportata sotto la firma per accettazione della ricorrente e sotto il timbro e la firma del dirigente scolastico, non solo non è stata mai accettata dalla ricorrente, ma neppure può dirsi avverata dal momento che il contenzioso ("in atto", ossia il contenzioso amministrativo presso il TAR del Lazio) è ancora pendente non essendo ancora stata calendarizzata la discussione di merito»* [Trib. Busto Arsizio, sez. lavoro, decreto n. 4579/2020 del 14.12.2020].

Ed ancora.

Sul fatto che dell'immissione in ruolo costituisca un atto non meramente esecutivo delle sentenze del TAR, ma bensì espressione di un'autonoma determinazione da parte della PA, volta a riconoscere ed a dare soddisfazione alla pretesa vantata dal ricorrente, si è di recente espresso anche il Giudice del Lavoro di Milano affermando che *«(...) è lo stesso ricorso ad evidenziare che il comportamento dell'Amministrazione -in particolare la conferma i ruolo per effetto del superamento del periodo di formazione e prova- è andato ben oltre la mera esecuzione di un provvedimento cautelare e conferma la sua effettiva*



intenzione di stipulare un contratto tempo indeterminato valido ed efficace» [Trib. Milano, sez. Lavoro, sent. n. 1976/2020 del 14.12.2020].

Alla medesima conclusione si perviene anche in base al c.d. generale principio di conservazione *ex art 1367 c.c.*, secondo cui il contratto o le sue clausole devono essere interpretati nel senso in cui possano avere qualche effetto anziché nessuno, trova applicazione, come canone di interpretazione, anche con riferimento agli atti delle amministrazioni pubbliche.

Coerentemente, gli stessi atti, in ossequio al principio di conservazione, devono essere interpretati nel senso che ne risulti privilegiata la legittimità, anziché il suo contrario.

In conclusione, con ogni evidenza, pertanto, la decisione della P.A. di immettere in ruolo il ricorrente è assolutamente incompatibile con la volontà di licenziarlo in considerazione della natura giuridica e della portata delle loro conseguenze. Come noto, infatti, *«Se è vero che di regola la spontanea esecuzione della sentenza di annullamento da parte dell'Amministrazione soccombente non implica acquiescenza, non altrettanto può dirsi quando i nuovi atti posti in essere dopo il decisum giudiziale eccedano i limiti della stretta esecuzione di esso, ponendosi quindi come nuove e autonome determinazioni»* [cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. III, 27 marzo 2017, n. 1379].

- ◆ -

5. IN SUBORDINE SI FA PRESENTE CHE IL RICORRENTE PRIMA DELL'IMMISSIONE IN RUOLO AVEVA PIÙ DI 36 MESI DI SERVIZIO

Come si evince dall'estratto contributivo [cfr. *all. 12*] parte ricorrente ha svolto 5 anni di insegnamento pre-ruolo (precario storico) e 3 anni di ruolo.

Ebbene, il Consiglio di Stato con sentenza n. 4167 del 2020 e n. 7427 del 2022 [cfr. *all. 13*] ha statuito che: *«Ed è appena il caso di ricordare che l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite (...) (cd. sentenza Mascolo).»*.

Pertanto, alla luce di tutte le su esposte considerazioni il ricorrente legittimamente ha partecipato al concorso bandito con D.D. n. 106 del 23 febbraio 2016 e, quindi, legittimante perché vincitore ha avuto l'immissione in ruolo.

- ◆ -



6. LA DOMANDA DEVE ESSERE ACCOLTA

Ebbene, il Prof. D. Dragonetti non ha mai violato alcuna norma di legge, difatti, la sua assunzione si è verificata perché regolarmente inserita nelle graduatorie del concorso che ha vinto. Per di più, se il primo contratto a tempo indeterminato fosse stato nullo, la successiva trasformazione a tempo determinato avrebbe dovuto aver decorrenza dalla data di inizio del contratto a tempo indeterminato e non da quella del decreto di risoluzione/licenziamento del primo rapporto di lavoro, poiché sarebbe dovuta venir meno l'efficacia del provvedimento che ha dato luogo alla stipula del primo contratto.

Infine, il M.I. al momento dell'assunzione è stato sempre consapevole dei titoli posseduti dal professore.

Al rapporto di lavoro *de quo* devono essere applicati i principi di imparzialità e buon andamento nonché di buona fede e correttezza e tutela dell'affidamento. Quindi, solo se intesa nel senso prospettato, la determinazione dell'amministrazione - di consentire il superamento del periodo di formazione e prova, con esito favorevole, a docenti che vi erano stati ammessi - può risultare, per quanto si è detto, rispettosa di tali principi. Perciò, solo un'interpretazione nello stesso senso risulterebbe rispettosa - come pure si è detto - del generale principio di conservazione (art. 1367 c.c.).

In conclusione, dall'illegittimità del licenziamento consegue per il ricorrente il diritto a essere reintegrato anche ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 e s.m.i.. Orbene, sul punto si osserva che con la riforma Madia il legislatore ha risolto tutti i dubbi, prevedendo una norma applicabile esclusivamente ai dipendenti pubblici, secondo la quale «*Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla **reintegrazione** del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali*».

In definitiva, la tutela contro i licenziamenti illegittimi disposti dal datore pubblico, quindi, non risiede più nell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, di fatto disapplicato per il pubblico impiego, ma deriva da una norma speciale: l'articolo 63, comma 2, del D.lgs.



165/2001, appunto.

P.Q.M.

il Prof. **D. Dragonetti** come rappr.to e difeso nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto *ex art.* 414, 669 e 700 e ss. bis c.p.c., e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola *ex artt.* 2709 e 2719 c.c. e riservandosi ogni altro diritto, da far valere in separata sede (in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti), con il presente ricorso

CHIEDE

che il Tribunale di Potenza, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, voglia, ai sensi dell'art. 1 della legge 11.08.73, n. 533 e s.m.i. e degli artt., 412 bis e 414 e ss., 669 e 700 bis c.p.c. accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:

- 1. dichiarare** nullo, illegittimo e comunque inefficace il licenziamento intimato al ricorrente con provvedimento: di risoluzione del rapporto di lavoro nonché del provvedimento n. 7238 del 19.07.22 emesso dal ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. Giorgi" con il quale veniva decretato la risoluzione del contratto a T.I. prot. n. 3880 del 02.09.2019 e del provvedimento n. 322 del 19.07.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza [*cfr. all.ti 7 e 8*];
- 2.** In ogni caso, **dichiarare ed accertare** la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente per l'effetto ordinare alle parti resistenti, di reintegrare il ricorrente ai sensi dell'art. 18 S.L. e del D.Lgs 75/17 e s.m.i. (Decreto Madia di modifica del T.U. 165/01 sul pubblico impiego), con condanna al risarcimento del danno nella misura legale delle retribuzioni mensili dalla data del licenziamento alla reintegrazione, oltre gli interessi e rivalutazione, nonché il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo. Ovvero, condannare parti resistenti al pagamento di un'indennità pari a 24 mensilità di stipendio ovvero quella ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 63 comma 2 del D. Lgs. del 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;



3. **Ordinare** alle controparti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato alle medesime condizioni osservate fino alla illecita risoluzione;

4. **Condannare** le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.

- ◆ -

RICHIESTE ISTRUTTORIE

La causa potrebbe essere decisa sulla base della sola documentazione prodotta, essendo evidente l'illegittimità della condotta delle resistenti, senza dar corso ad alcuna istruttoria, in ogni caso si chiede ai sensi degli artt. 210, 213 e 421 c.p.c. ordine di esibizione alle parti resistenti, di tutta la documentazione utile per la decisione della presente causa. Con riserva all'udienza di discussione a norma dell'art. 420 c.p.c., di chiedere integrazione del contraddittorio e ulteriori mezzi di prova in relazione alle difese e domande delle cc/pp.

- ◆ -

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 comma 5° della legge 23.12.99 n. 488, come modificato dal D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile, quindi, il c.u. è pari ad €. 259,00.

- ◆ -

ALLEGATA

mediante deposito in cancelleria, unitamente al presente ricorso, i documenti di cui all'indice del fascicolo di parte.

Salvis iuribus.

Salerno/Potenza lì 11.01.23

*Avv. Gianfranco Nunziata
(firmato digitalmente)*

